

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

18° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1980

Presidenza del Presidente MURMURA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (314-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

| | |
|--|--------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 171, 172, 173 |
| DI VAGNO, sottosegretario di Stato per l'interno | 173 |
| FLAMIGNI (PCI) | 172 |
| PAVAN (DC), relatore alla Commissione | 171 |
| VERNASCHI (DC) | 172 |

«Incorporamento di unità di leva nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali guardie di pubblica sicurezza ausiliarie» (910), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

| | |
|--|-------------------------------|
| PRESIDENTE | 166, 167, 158 e <i>passim</i> |
| COLOMBO Vittorino (V.) (DC) | 169 |
| DI VAGNO, sottosegretario di Stato per l'interno | 168, 170 |
| FLAMIGNI (PCI) | 167, 168 |
| VERNASCHI (DC), relatore alla Commissione | 167, 168 |

Disegni di legge in sede redigente

«Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato» (813), approvato dalla Camera dei deputati

«Norme per la concessione della indennità d'istituto al personale militare delle Capitanerie di porto» (43), d'iniziativa del senatore Murmura

«Estensione dei benefici previsti dall'articolo 14, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria» (45), d'iniziativa del senatore Santalco

«Computo della tredicesima mensilità nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti civili e militari dello Stato» (57), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri

«Concessione anticipata della indennità di buonuscita o di fine servizio e di un acconto sulla pensione a favore dei dipendenti statali, parastatali e degli enti locali» (96), d'iniziativa del senatore Vignola

«Revoca delle domande di collocamento a riposo agevolato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e suc-

I^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (25 giugno 1980)

cessive modificazioni» (115), d'iniziativa dei senatori Pittella ed altri

«Modificazioni alle norme sul trattamento di pensione dei salariati dello Stato» (147), d'iniziativa dei senatori Pinna ed altri

«Ricongiunzione dei servizi ai fini previdenziali per il personale dello Stato trasferito alle Regioni a statuto ordinario» (167), d'iniziativa dei senatori Bausi ed altri

«Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie di lavoratori ex dipendenti della pubblica Amministrazione» (175), d'iniziativa dei senatori Romeo ed altri

«Deroga all'articolo 15 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, per il personale dei ruoli speciali ad esaurimento, già alle dipendenze del Commissariato del Governo per il territorio di Trieste» (337)

«Modifica della legge 14 agosto 1974, numero 355, per consentire la revoca delle domande di collocamento a riposo presentate per usufruire dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336» (462), d'iniziativa dei senatori Cazzato ed altri
«Norme interpretative delle disposizioni sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» (473)

«Estensione dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1973, n. 477, al personale della scuola collocato a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età il 1° ottobre 1975» (507), d'iniziativa del senatore Tanga

«Norme sul collocamento a riposo e sul trattamento di quiescenza del personale civile delle Amministrazioni dello Stato» (508), d'iniziativa del senatore Tanga

«Modifiche ed integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, recante norme sullo stato giuridico del personale non insegnante delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche» (509), d'iniziativa dei senatori Tanga e Ricci

«Indennità speciale di seconda lingua e indennità speciale di studio e apprendimento della seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento

ed aventi competenza regionale» (511), d'iniziativa dei senatori Mascagni ed altri

«Modificazioni al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092» (605-*Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento. Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 29 gennaio 1980*), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri

«Modifica dell'articolo 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, in materia di trattamenti pensionistici» (606), d'iniziativa dei senatori Mezzapesa e Saporito

«Modalità di attuazione del divieto di cumulo di impiego per il personale docente di discipline musicali in scuole pubbliche» (640), d'iniziativa dei senatori Mascagni ed altri

«Interpretazione autentica della legge 5 dicembre 1978, n. 834, concernente la ristrutturazione del ruolo speciale ad esaurimento presso il Ministero degli affari esteri» (752), d'iniziativa dei senatori Ricci ed altri

«Istituzione presso le Amministrazioni dello Stato di un ruolo speciale dei direttori generali degli enti pubblici soppressi non inseriti in altri enti pubblici» (870), d'iniziativa dei senatori Costa ed altri

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

| | |
|---|--------------------------------|
| PRESIDENTE | Pa _{g.} 174, 177, 178 |
| BARSACCHI (PSI) | 178 |
| CONTI PERSINI (PSDI) | 178 |
| GIANNINI, ministro per la funzione pubblica | 175 |
| MAFFIOLETTI (PCI) | 177, 178 |
| PAVAN (DC), relatore alla Commissione . | 178 |
| VERNASCHI (DC) | 177 |

I lavori hanno inizio alle ore 10,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Incorporamento di unità di leva nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali guardie di pubblica sicurezza ausiliarie» (910), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
«Incorporamento di unità di leva nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali

1^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (25 giugno 1980)

guardie di pubblica sicurezza ausiliarie », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Vernaschi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

V E R N A S C H I , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge n. 910, già approvato dalla Camera in sede legislativa, è un provvedimento di notevole semplicità nel suo contenuto. Esso tende a dare l'autorizzazione al Ministro dell'interno a reclutare annualmente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nei limiti dei posti in organico disponibili, un contingente di uomini provenienti dai militari di leva, che ne facciano domanda. È un servizio a tutti gli effetti uguale a quello della ferma da leva nell'esercito. Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie sono assegnate ad istituti di istruzione per un addestramento militare e tecnico-professionale della durata di quattro mesi. Nel successivo impiego dovrà tenersi conto del loro particolare grado di addestramento. Inoltre il servizio verrà svolto, possibilmente, nella regione o nelle aree regionali dove risiede la guardia ausiliaria di pubblica sicurezza; quando sono scaduti i quattro mesi e vengono utilizzati ricevono il trattamento economico delle guardie di pubblica sicurezza. Nell'articolo 3 si fa riferimento ai provvedimenti relativi ad eventuale richiamo, così come previsto per il servizio militare.

Non credo valga la pena di insistere sui motivi che hanno indotto alla presentazione di un simile provvedimento, quando ben sappiamo in questa Commissione i limiti e la carenza degli organici per il servizio effettuato dalla pubblica sicurezza e la necessità di un potenziamento dello stesso; tutti problemi la cui illustrazione farebbe torto alle conoscenze degli onorevoli senatori. Sotto questo profilo, pertanto, credo che l'approvazione del provvedimento sia molto opportuna. Devo però fare alcune considerazioni. La prima è che questo provvedimento non deve arrestare o ridurre l'impegno del Ministro dell'interno e del Governo ai fini della soluzione dei problemi che riguardano la pubblica sicurezza in un

momento così importante e delicato come l'attuale. La seconda è riferita al disegno di legge e riguarda il penultimo comma dell'articolo 1 (anche se non credo che potremo modificarlo a meno che il Governo non si dichiari disponibile a farlo e la Commissione lo ritenga necessario) laddove si dice: « Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie sono assegnate ad istituti di istruzione per un addestramento militare e tecnico-professionale della durata di quattro mesi. Nel successivo impiego dovrà tenersi conto del loro particolare grado di addestramento ». Io credo che un periodo di quattro mesi sia estremamente breve ai fini del conseguimento minimo di preparazione che porti dei giovani ad essere utilizzati come guardie di pubblica sicurezza, anche se ausiliarie. Fatte queste considerazioni, vorrei aggiungere un'altra: è vero che col ricorso ai militari di leva copriamo, in parte, le carenze degli organici, è vero che questo sistema potrebbe servire per diffondere nei giovani la volontà di entrare direttamente e definitivamente nelle guardie di pubblica sicurezza, ma è anche vero che il periodo di addestramento dovrebbe essere portato almeno a sei mesi riducendo, conseguentemente, a sei mesi il periodo di effettiva utilizzazione. Questa è la domanda che pongo: sono sufficienti quattro mesi per preparare un giovane che non ha alcuna dimestichezza con le armi, che non conosce assolutamente niente degli oneri che gli derivano entrando nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza? Per motivi di coscienza faccio questa domanda al Governo e propongo la questione alla Commissione; per il resto mi dichiaro favorevole al disegno di legge, di cui caldeggio l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

F L A M I G N I . Signor Presidente, desidero porre alcune domande preliminari e la prima è già contenuta nella relazione del senatore Vernaschi. Qui si parla della entità del contingente da reclutare che viene stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'interno. Poichè già sarà stato compiuto uno studio in proposito, vorrei

1^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (25 giugno 1980)

sapere a quanti uomini potrà sommare il contingente per il primo anno.

Nel quarto comma si dice, poi, che questi giovani saranno assegnati per la durata di quattro mesi (e qui concordo pienamente con quanto ha detto il relatore) a istituti di istruzione per un addestramento militare e tecnico-professionale. Quali istituti d'istruzione? Perché, mentre attingiamo ai giavani di leva per il servizio ausiliario, si svolge pur sempre il reclutamento normale e abbiamo bisogno della piena funzionalità delle scuole di polizia. Si tratta di istituire un addestramento specifico per quei giovani, anche perché trattandosi di servizio di leva manterrà un certo contenuto di carattere militare. Non vorrei che le scuole di polizia si dequalificassero, diventando altrettanti CAR. Il Ministero avrà certamente fatto degli studi in proposito: vorrei conoscerli.

Inoltre nella relazione si dice: il sistema da esso previsto consentirebbe di coprire i vuoti dell'organico con una forza ausiliaria che ben può essere impiegata in quei servizi che non richiedono una specializzazione di lunga durata. Quali sono questi servizi nella pubblica sicurezza? Ad esempio, il servizio di piantone può essere affrontato dopo una preparazione di quattro o cinque mesi, non così quello della squadra mobile, o degli uffici politici, laddove occorre essere agenti di polizia giudiziaria. Occorrerebbe stabilire l'entità del fenomeno. Poiché questo è un provvedimento transitorio e poiché sappiamo che la riforma sta per venire, sarebbe opportuno che l'onorevole Sottosegretario ci desse qualche informazione in proposito.

V E R N A S C H I , *relatore alla Commissione*. Vorrei integrare quanto ha osservato in ultimo il senatore Flamigni; al secondo comma dell'articolo 2, infatti, si dice che « Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di agenti di pubblica sicurezza al compimento del quarto mese di servizio... ». Far assumere a dei giovani con quattro mesi di preparazione la funzione di agenti di polizia giudiziaria induce in me dei gravi motivi di perplessità.

Pertanto anche io chiedo un chiarimento in proposito al Governo.

P R E S I D E N T E . I chiarimenti che vengono richiesti al Governo riguardano dunque i seguenti punti: durata insufficiente del corso; dove questi corsi avranno luogo, onde evitare il declassamento delle scuole di polizia esistenti; la creazione di nuove scuole e la regionalizzazione può essere indicativa di uno sforzo del Ministero in tal senso; infine l'entità del contingente.

Sospendo brevemente la seduta per consentire al Governo di raccogliere i dati richiesti.

I lavori vengono sospesi alle ore 10,55 e sono ripresi alle ore 11,10.

D I V A G N O , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono ora in grado di rispondere ai quesiti postumi. Il contingente si aggira intorno ai 3.000 ed è pari a quello dei carabinieri. L'addestramento dovrà essere espletato in tre scuole: una, che verrà riattivata, a Foggia, un'altra a Senigallia e quella già esistente a Nettuno. Verranno organizzati corsi speciali per gli ausiliari, che pertanto non incideranno minimamente sullo svolgimento e sulla funzionalità ed efficienza di quelli predisposti per gli effettivi. Le guardie ausiliarie saranno addette ai servizi di piantone e di caserma e potranno essere associate a servizi di questura insieme con altri dipendenti effettivi. I quattro mesi previsti per l'addestramento non sono insufficienti perché gli agenti effettivi vengono addestrati in sei mesi. La legge del 1930 prevede addirittura il ricorso agli allievi, dopo due mesi di addestramento, nell'ordine pubblico.

F L A M I G N I . Accettiamo questo provvedimento, sia pure *oborto collo*, tenendo conto dell'attuale situazione eccezionale. Rileviamo tuttavia che il disegno di legge non è coerente con la riforma che è attualmente in gestazione. Esso fu elaborato nel 1974, nel corso della sesta legislatura, unitamente al provvedimento che prevedeva l'aumento degli organici di 5.000 unità: provvedimento che non è stato, in pra-

tica, attuato, al punto che oggi le vacanze in organico sono di circa 15.000 unità. Si provvede dunque con il reclutamento di giovani, ma con criteri che non rispondono alle necessità di qualificazione professionale. Il sottosegretario Di Vagno ci ha riferito che l'addestramento delle guardie effettive ha la durata di sei mesi; ma è noto che dopo i primi sei mesi le guardie proseguono i corsi per poter acquisire un efficace addestramento tecnico-professionale, ed infine seguono i diversi corsi di specializzazione. Nè si dimentichi che l'attuale preparazione è considerata inadeguata, talchè la riforma attualmente allo studio prevede corsi strutturati diversamente.

Nel 1974 chi elaborò il provvedimento che prevedeva l'aumento dell'organico di 5.000 unità pensava (come del resto per lungo tempo ha pensato la vecchia burocrazia prefettizia) di poter fronteggiare la criminalità con uno spiegamento di forze: vedeva cioè il problema degli effettivi della polizia soltanto in termini quantitativi, anzichè qualitativi. Da tutte le componenti delle forze dell'ordine, invece, proviene la richiesta di un miglioramento qualitativo degli effettivi.

A mio avviso, pertanto, sarebbe stato più opportuno provvedere ad uno stralcio della riforma, introducendo anche i ruoli tecnici, che sono richiesti da tanto tempo, nonchè gli ispettori. Altrimenti, sarebbe stato anche possibile attendere l'approvazione della riforma, che dovrebbe rendere superfluo anche il provvedimento in esame.

È un provvedimento tampone che dovrà senz'altro essere superato. Faccio presenti alcuni rischi che esistono. Di fronte a quindicimila vacanze, ci sarebbe per i giovani, che ne avessero interesse, la possibilità di arruolarsi in modo stabile nella polizia. Quindi, cosa avverrà? Avremo dei giovani che dovendo scegliere fra i vari servizi di leva preferiranno quello nella polizia perchè sanno che dopo quattro mesi avranno il trattamento del carabiniere ausiliario. Il trattamento dell'agente di pubblica sicurezza non è poca cosa; anzi, oggi è senz'altro appetibile. Siamo nell'ordine delle cinquecentomila lire mensili rispetto a quanto prende il soldato di

leva. Questo è il vero stimolo per cui i tremila allievi li avremo senz'altro. Però la loro qualificazione professionale — anche per il piantone: abbiamo visto cosa è capitato all'ambasciata del Libano — è necessaria. Da qui la necessità del riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, anche se di serie B rispetto a chi questa qualifica esercita a pieno titolo. Soltanto in questo senso credo si possa accettare il provvedimento e quindi accelerare, per quanto possibile, questa riforma.

COLOMBO VITTORINO (V.). Credo che questo provvedimento possa essere visto anche da un'ottica leggermente diversa da quella prospettata dal collega Flamigni. Certamente i vuoti nell'organico della polizia oggi esistono, e sono andati via via aumentando negli ultimi dieci anni. Non si tratta, quindi, di un fenomeno nato negli ultimi due anni. Si tratta di una carenza progressiva che evidentemente ha radici lontane da ricercarsi non solo in una politica svolta, o non svolta, negli ultimi tempi, ma anche nella crescente pericolosità dei servizi di polizia. C'è però, a parte, tutta una serie di valutazioni attinenti alla solidarietà sociale verso le forze di polizia che evidentemente ha avuto vicende diverse nel nostro Paese e che non intendo in questo momento richiamare. Al di là dei problemi di carenza di organico esistenti, credo che questo provvedimento vada visto anche in un'ottica diversa. Abbiamo avuto esperienze precedenti, quelle dei vigili del fuoco e dei carabinieri, dove la carenza di organico è anche minore, che hanno dato risultati positivi, al fine dello svolgimento di quei servizi — compresi i servizi di piantone — che, quand'anche avremo fatto la riforma, saranno sempre da svolgere. Questo ingresso di giovani nelle forze di polizia, anche solo per lo svolgimento del servizio di leva, può essere una via per avvicinare i giovani ad un ambiente che diversamente non conoscerebbero e nel quale potrebbero successivamente rimanere.

Nel disegno di legge è prevista la possibilità di rafferma ed è precisato anche, in questo caso, che l'addestramento non si

fermi ai quattro mesi previsti per questi ausiliari ma venga adeguatamente completato.

Ecco che, allora, anche il discorso dei quattro mesi va rivisto per quello che è. Certamente quattro mesi sono pochi per un addestramento di un agente di polizia nel vero senso della parola e ce ne rendiamo conto. È un problema che investe la discussione della riforma della polizia, uno degli aspetti più importanti del provvedimento attualmente all'attenzione dell'altro ramo del Parlamento. Però se teniamo conto che il servizio di leva è di dodici mesi, dobbiamo anche rapportare la durata dell'addestramento alle esigenze del servizio, senza dimenticare che nell'articolo 1 è esplicitamente specificato che l'impiego di questi agenti ausiliari dovrà essere attuato tenendo conto del loro grado di addestramento. Indubbiamente sarebbe irresponsabile affidare ad agenti ausiliari con quattro mesi di addestramento compiti che debbono essere affidati ad agenti, non solo con un grado maggiore di addestramento, ma possibilmente anche con una esperienza pratica che li renda più idonei e capaci. Non vedo nessuna contraddizione e non vedo in questo provvedimento solo un tampone in attesa della riforma di polizia. Questo provvedimento può sussistere agevolmente, senza nessuna contraddizione, anche in presenza di una polizia riformata, più efficiente e anche con organici più adeguati. Del resto, la legge non fa obbligo al Ministro dell'interno di avvalersi di agenti ausiliari, ma demanda al Ministro la fissazione del contingente, ovviamente in relazione alle necessità. E noi auspichiamo che possa venire il giorno in cui il Ministro dell'interno possa rinunciare addirittura a questa facoltà. Questo potrà essere il risultato di un complesso di azioni, non solo di una legge di riforma. Essa è estremamente importante, e noi auspichiamo che, conclusa la discussione attualmente in corso alla Camera dei deputati, possa trovare anche presso questo ramo del Parlamento un esame sollecito e una conclusione pienamente soddisfacente.

Ma l'uso o non uso delle facoltà offerte da questa legge non sarà tanto il risultato della legge di riforma quanto il risultato

di una azione di ricostruzione materiale e morale della polizia che, come risultato finale, porterà anche al completamento degli organici. A mio giudizio, questo provvedimento, che va approvato senz'altro, può servire, oltre che per i risultati diretti, anche per i risultati indiretti, specie per quanto attiene agli sforzi volti ad incentivare i giovani allo svolgimento di un servizio di alto significato civile, quale è quello di svolgere un'attività nell'ambito delle forze di polizia.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

VERNASCHI, *relatore alla Commissione* Le considerazioni e i chiarimenti dati dall'onorevole Sottosegretario e l'ultimo intervento del collega Colombo mi permettono di dire solo telegraficamente pochissime cose. Desidererei però ricordare quello che ha già detto il senatore Colombo e cioè che il penultimo comma dell'articolo 1, là dove si dice che bisognerà tener conto del particolare grado di addestramento, non dà solo una indicazione ma prevede un obbligo e quindi il Ministro dell'interno dovrà a mio giudizio farsi carico di dare le disposizioni relative a chi di dovere perchè si applichi esattamente questo principio.

Vorrei chiudere con quest'altra considerazione. Vorrei chiedere, se è possibile, al Ministro dell'interno che alla fine del primo anno di applicazione di questa legge egli possa riferire in Parlamento su quale è stata effettivamente la possibilità di utilizzare questa legge al fine del passaggio negli ausiliari di pubblica sicurezza del contingente che era previsto, al fine di conoscere quali, alla fine del primo anno, hanno chiesto di restare ancora per un altro anno e quali invece chiedono i tre anni. Questo ci permetterebbe di valutare anche quell'altra considerazione fatta dal collega Colombo e cioè che questo disegno di legge dovrebbe servire per un ulteriore ingresso nell'ambito della pubblica sicurezza. Con queste considerazioni ringrazio l'onorevole Sottosegretario

1^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (25 giugno 1980)

rio e propongo l'approvazione del provvedimento.

D I V A G N O, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo ritiene doveroso informare il Parlamento sull'esito di tale esperimento. Sarà interessante stabilire se le vocazioni ad entrare a far parte del corpo di polizia che oggi riscontriamo rispecchiano una tendenza permanente oppure se sono dettate da ragioni opportunistiche, economiche in primo luogo, e poi per la disposizione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 1, che consente all'agente di espletare il suo servizio nella regione di residenza.

Devo precisare che non ritengo si tratti soltanto di un provvedimento tampone, ma che abbia una sua validità effettiva. Condivido le osservazioni del senatore Colombo. Nella situazione attuale, che la presenza della riforma dimostra e conferma, il Governo non poteva non varare un simile provvedimento.

Per quanto riguarda l'affidamento dei vari servizi agli uomini disponibili è chiaro che oltre all'addestramento deve tenersi conto di quei valori umani soggettivi che determinano le possibilità degli individui e che i responsabili dei settori devono cogliere nei singoli candidati.

Dal dibattito è apparsa chiara la logica del provvedimento, di cui il Governo raccomanda caldamente l'approvazione.

P R E S I D E N T E. Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, se non si fanno osservazioni rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

« Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (314-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti straordinari per il poten-

ziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Pavan di riferire alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

P A V A N, *relatore alla Commissione*. Il provvedimento ritorna a questa Commissione per alcune modifiche al suo testo decise dalla Camera dei deputati.

Come tutti sanno il provvedimento riguarda lo stanziamento di 180.438 milioni per la realizzazione del programma di potenziamento e rinnovamento dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali e degli impianti tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché per il completamento del fabbisogno di vestiario e di equipaggiamento del Corpo medesimo.

Tutto questo tende a soddisfare esigenze strettamente necessarie per garantire una adeguata funzionalità al Corpo dei vigili del fuoco.

Il principale emendamento approvato dalla Camera dei deputati agli articoli 2 e 6, riguarda la competenza a predisporre i piani annuali per l'acquisto dei macchinari, delle attrezzature, degli impianti e materiali tecnici, del vestiario e del materiale di equipaggiamento.

La Camera dei deputati ha ripristinato il testo approvato in questa sede che prevedeva l'affidamento di tale competenza al Servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; detto testo infatti in Aula era stato sostituito con un altro che affidava invece tale compito al Servizio tecnico centrale della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

Un altro emendamento all'articolo 2 stabilisce che il piano pluriennale conterrà indicazioni articolate per regioni, mentre il precedente testo prevedeva indicazioni più generali.

All'articolo 3 è stata soltanto spostata una frase. Non si tratta quindi di un emendamento sostanziale, ma solo formale.

L'emendamento apportato all'articolo 5, serve a porre in forma esplicita un concetto già insito nei termini di legge. Infatti fa riferimento alla acquisizione di aree o immobili per realizzare il piano di potenziamento. Ma questo era già previsto poichè se è necessario costruire una caserma, ad esempio, sarà indispensabile acquisire la necessaria area. Comunque la Camera dei deputati ha voluto essere più esplicita al riguardo.

Un secondo emendamento all'articolo 6 stabilisce che l'approvazione dei progetti delle opere riguardanti le sedi di servizio dei vigili del fuoco è affidata ai provveditori regionali alle opere pubbliche competenti per territorio, previo parere dei rispettivi comitati tecnico-amministrativi che per l'occasione verranno integrati da due funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designati dal Ministro dell'interno. Va precisato che qualora il provveditorato regionale alle opere pubbliche chiedesse una collocazione diversa dell'immobile o dell'impianto, il comune interessato deve chiedere alla regione la modifica del programma nel termine di 60 giorni. Tale termine per la verità ci lascia un pochino perplessi, poichè ci sembra effettivamente troppo breve.

Tuttavia, anche se sussiste qualche perplessità di secondaria entità, l'importanza del provvedimento è tale e di tanta urgenza, che mi pare meriti la nostra immediata approvazione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

F L A M I G N I . Come ha sottolineato il relatore, in definitiva la Camera dei deputati è tornata sul testo che noi avevamo approvato in questa sede e che poi fu modificato in Aula: in quell'occasione ricordo che il nostro Gruppo espresse voto contrario. Le decisioni della Camera confermano la validità del nostro atteggiamento e quindi noi abbiamo motivi più che sufficienti per dare un voto favorevole al provvedimento, tanto più considerando che vi sono stati introdotti alcuni perfezionamenti.

Dobbiamo però rilevare che il ritardo nell'approvazione del disegno di legge poteva e doveva essere evitato. Infatti il finanziamento stanziato per un piano di ammodernamento e potenziamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha subito l'erosione dell'inflazione per cui sul piano pratico potrà dare dei frutti inferiori a quelli per i quali era stato stabilito. È chiaro che di fronte ad una tale situazione diventa indispensabile evitare qualsiasi altra perdita di tempo.

Con questa esigenza contrasta però un certo tipo di gestione del Ministero dell'interno, dove si inseriscono, anche in questioni che riguardano materie tecniche, ingerenze prefettizie che ritardano l'approvazione dei vari provvedimenti. All'interno del Ministero esiste un gruppo di pressione dei prefetti che, per esigenza di difesa delle proprie prerogative, direi dei propri interessi di corporazione, fa eccessivamente sentire il suo peso a danno degli organi tecnici. A me sembra logico che un piano di potenziamento e ammodernamento debba avere il servizio tecnico del Ministero quale protagonista principale.

Ripeto che quanto avevamo stabilito nel precedente esame del disegno di legge non poteva non essere approvato dalla Camera dei deputati. D'altra parte il principio adottato era stato affermato già in precedenti leggi, come quella sulla protezione civile.

Analoghe considerazioni abbiamo fatto la scorsa settimana, esaminando il rapporto Giannini sul modo di affrontare i problemi della pubblica amministrazione per renderla più efficiente e produttiva: nel campo della protezione civile dobbiamo muoverci nella stessa direzione. Alla luce di queste considerazioni, dichiaro che la mia parte politica è per l'approvazione del provvedimento nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

V E R N A S C H I . Per evitare l'inflazione crescente, anche delle parole, dobbiamo pervenire ad una rapida approvazione del disegno di legge. Vorrei però chiedere al Governo se non sia possibile modificare le procedure relative alla dismissione dei mez-

1^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (25 giugno 1980)

zi; se si sveltissero tali procedure, probabilmente si riuscirebbe a ricavare ancora qualche lira dalla vendita di quei mezzi, che invece restano lì, a bloccare i magazzini e a creare ulteriori problemi. Credo anzi che il Governo dovrebbe fare una valutazione generale su questo argomento che non è attentamente seguito, e penso ad un altro settore: sulle strade statali della mia provincia ci sono delle case, una volta bellissime, dell'ANAS, che oggi stanno andando in rovina oppure diventano ricettacolo di niente, mentre c'è gente che ha bisogno di case. Io chiedo al Governo di far rileggere gli appunti di oggi al collega che segue in modo particolare questa materia. Quando in precedenza abbiamo discusso lo stesso argomento sembrò che diverso materiale acquistato dai vari Corpi dei vigili del fuoco non fosse corrispondente, per qualità e per tipo, alle esigenze dei vigili del fuoco stessi; in particolare ricordo una precisa osservazione del senatore Flamigni. Chiedemmo allora al Governo che ci desse su questo particolare tema indicazioni precise; torno a chiederle adesso perchè, almeno nel mio animo, dubbi del genere continuano a restare. Detto questo, sono anche io favorevole alla rapida approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

P A V A N , *relatore alla Commissione.* Poichè da più parti è stata proclamata l'urgenza del provvedimento, riprendo la parola soltanto per caldeggiarne l'approvazione.

D I V A G N O , *sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo accetta la raccomandazione fatta dal senatore Vernaschi circa l'alienazione dei mezzi e si impegna a fornire notizie sulla deficienza e sulla coerenza dei mezzi acquistati a suo tempo.

Circa l'osservazione fatta dal relatore sulle aree, faccio presente che l'emendamento in proposito si riferisce alla possibilità di acquisire, ad esempio, aree adiacenti agli

impianti dei vigili del fuoco e quindi da utilizzare per il servizio, non le aree che servono a costruire gli immobili, il che sarebbe di assoluta ovvietà.

P R E S I D E N T E . In attesa che pervenga il parere della 8^a Commissione, il seguito della discussione è rinviato.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 11,40 alle ore 11,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

« **Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato** » (813), approvato dalla Camera dei deputati

« **Norme per la concessione della indennità d'istituto al personale militare delle Capitanerie di porto** » (43), d'iniziativa del senatore Murmura

« **Estensione dei benefici previsti dall'articolo 14, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, numero 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria** » (45), d'iniziativa del senatore Santalco

« **Computo della tredicesima mensilità nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti civili e militari dello Stato** » (57), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri

« **Concessione anticipata della indennità di buonuscita o di fine servizio e di un acconto sulla pensione a favore dei dipendenti statali, parastatali e degli enti locali** » (96), d'iniziativa del senatore Vignola

« **Revoca delle domande di collocamento a riposo agevolato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni** » (115), d'iniziativa dei senatori Pittella ed altri

« **Modificazioni alle norme sul trattamento di pensione dei salariati dello Stato** » (147), d'iniziativa dei senatori Pinna ed altri

« **Ricongiunzione dei servizi ai fini previdenziali per il personale dello Stato trasferito alle Regioni a statuto ordinario** » (167), d'iniziativa dei senatori Bausi ed altri

« **Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie di lavoratori ex dipendenti della pubblica Amministrazione** » (175), d'iniziativa dei senatori Romeo ed altri

1^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (25 giugno 1980)

- « **Deroga all'articolo 15 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, per il personale dei ruoli speciali ad esaurimento, già alle dipendenze del Commissariato del Governo per il territorio di Trieste** » (337)
- « **Modifica della legge 14 agosto 1974, n. 355, per consentire la revoca delle domande di collocamento a riposo presentate per usufruire dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336** » (462), d'iniziativa dei senatori Cazzato ed altri
- « **Norme interpretative delle disposizioni sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali** » (473)
- « **Estensione dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1973, n. 477, al personale della scuola collocato a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età il 1° ottobre 1975** » (507), d'iniziativa del senatore Tanga
- « **Norme sul collocamento a riposo e sul trattamento di quiescenza del personale civile delle Amministrazioni dello Stato** » (508), d'iniziativa del senatore Tanga
- « **Modifiche ed integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, recante norme sullo stato giuridico del personale non insegnante delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche** » (509), d'iniziativa dei senatori Tanga e Ricci
- « **Indennità speciale di seconda lingua e indennità speciale di studio e apprendimento della seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale** » (511), d'iniziativa dei senatori Mascagni ed altri
- « **Modificazioni al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092** » (605-*Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento. Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 29 gennaio 1890*), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri
- « **Modifica dell'articolo 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, in materia di trattamenti pensionistici** » (606), d'iniziativa dei senatori Mezzapesa e Saporito
- « **Modalità di attuazione del divieto di cumulo di impiego per il personale docente di discipline musicali in scuole pubbliche** » (640), d'iniziativa dei senatori Mascagni ed altri
- « **Interpretazione autentica della legge 5 dicembre 1978, n. 834, concernente la ristrutturazione del ruolo speciale ad esaurimento presso il Ministero degli affari esteri** » (752), d'iniziativa dei senatori Ricci ed altri
- « **Istituzione presso le Amministrazioni dello Stato di un ruolo speciale dei direttori generali degli enti pubblici soppressi non inseriti in altri enti pubblici** » (870), d'iniziativa dei senatori Costa ed altri
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati; « Norme per la concessione della indennità d'istituto al personale militare delle Capitanerie di porto », che io stesso ho presentato; « Estensione dei benefici previsti dall'articolo 14, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria », d'iniziativa del senatore Santalco; « Computo della tredicesima mensilità nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti civili e militari dello Stato », di iniziativa dei senatori Cipellini ed altri; « Concessione anticipata della indennità di buonuscita o di fine servizio e di un acconto sulla pensione a favore dei dipendenti statali, parastatali e degli enti locali », di iniziativa del senatore Vignola; « Revoca delle domande di collocamento a riposo agevolato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni », d'iniziativa dei senatori Pittella ed altri; « Modificazioni alle norme sul trattamento di pensione dei salariati dello Stato », d'iniziativa dei senatori Pinna ed altri; « Ricongiunzione dei servizi ai fini previdenziali per il personale dello Stato trasferito alle Regioni a statuto ordinario », d'iniziativa dei senatori Bausi ed altri; « Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie di lavoratori ex dipendenti della pubblica Amministrazione », d'iniziativa dei senatori Romeo ed altri; « Deroga all'articolo 15 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, per il

1^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (25 giugno 1980)

personale dei ruoli speciali ad esaurimento, già alle dipendenze del Commissariato del Governo per il territorio di Trieste»; « Modifica della legge 14 agosto 1974, n. 355, per consentire la revoca delle domande di collocamento a riposo presentate per usufruire dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 », d'iniziativa dei senatori Cazzato ed altri; « Norme interpretative delle disposizioni sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali »; « Estensione dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1973, n. 477, al personale della scuola collocato a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età il 1° ottobre 1975 », d'iniziativa del senatore Tanga; « Norme sul collocamento a riposo e sul trattamento di quiescenza del personale civile delle Amministrazioni dello Stato », d'iniziativa del senatore Tanga; « Modifiche ed integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, recante norme sullo stato giuridico del personale non insegnante delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche », d'iniziativa dei senatori Tanga e Ricci; « Indennità speciale di seconda lingua e indennità speciale di studio e apprendimento della seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale », di iniziativa dei senatori Mascagni ed altri; « Modificazioni al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 », d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri; « Modifica dell'articolo 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, in materia di trattamenti pensionistici », d'iniziativa dei senatori Mezzapesa e Saporito; « Modalità di attuazione del divieto di cumulo di impiego per il personale docente di discipline musicali in scuole pubbliche », d'iniziativa dei senatori Mascagni ed altri; « Interpretazione autentica

della legge 5 dicembre 1978, n. 834, concernente la ristrutturazione del ruolo speciale ad esaurimento presso il Ministero degli affari esteri », d'iniziativa dei senatori Ricci ed altri; « Istituzione presso le Amministrazioni dello Stato di un ruolo speciale dei direttori generali degli enti pubblici soppressi non inseriti in altri enti pubblici », d'iniziativa dei senatori Costa ed altri.

G I A N N I N I , *ministro per la funzione pubblica*. Desidero illustrare una bozza di protocollo su taluni problemi sorti a margine del disegno di legge n. 813. Tale bozza di protocollo è stata stesa tenendo conto degli appunti, che avevo preso durante la discussione, su tutte le questioni emerse nel corso del dibattito, recependo quindi le indicazioni fornite dai senatori intervenuti.

Su tale bozza di documento potrebbe modellarsi un ordine del giorno, che il Governo si impegnerebbe ad accogliere a conclusione del dibattito sul disegno di legge n. 813.

Il primo dei punti considerati in questo documento riguarda l'ordinamento per qualifiche funzionali. Costituisce una direttiva che il Senato viene a dare al Governo affinché nell'ordinamento definitivo delle qualifiche funzionali a cui si dovrà procedere si tengano fermi i principi dei primi articoli di questo provvedimento per gli impiegati, per gli operai e per ogni altra categoria di pubblici dipendenti. Il problema che qui emerge, naturalmente, è quello delle forze di polizia, in ragione della legge delegata che dovrà essere adottata per il riordinamento del personale di questo settore.

Il punto più complesso è quello n. 2, riguardante l'inquadramento transitorio, che è lo sviluppo dei concetti di quel tormentato comma quarto dell'articolo 4 del disegno di legge. Qui si riafferma il principio per cui gli inquadramenti attuali sono inquadramenti provvisori, cioè non definitivi, perchè l'inquadramento definitivo si deve fare in un secondo tempo, giusta il sistema della legge.

Poi c'è un secondo aspetto, che è di carattere direttivo; cioè, adesso che si vanno

a rinnovare gli accordi, bisognerà attenersi al criterio che ogni pregresso gruppo omogeneo di qualifica e gradi sia collocato in un'unica qualifica funzionale.

Poi c'è la direttiva di adottare norme transitorie analoghe sostanzialmente a quelle che sono contenute nel quarto comma dell'articolo 4, fissando una data; cioè a dire, occorre generalizzare il concetto per cui tutti coloro che in base alle precedenti norme avrebbero raggiunto entro un determinato tempo una qualifica superiore, passino — in base sempre alle precedenti norme — alla qualifica funzionale superiore, naturalmente sempre che abbiano maturato l'anzianità pregressa.

Infine c'è una norma di chiarimento, un criterio di chiarimento del significato di « corrispondenti », perchè il quarto comma dell'articolo 4, quando parla dei direttori di sezione, dice « qualifiche corrispondenti », e questo può dar luogo a delle incertezze; quindi si intende precisare che si devono considerare come qualifiche « corrispondenti » tutte le qualifiche preterminali delle carriere e dei quadri speciali ordinari e ad esaurimento.

Il terzo punto riguarda la valutazione dell'anzianità pregressa. Qui si parte dalla constatazione che la valutazione dell'anzianità pregressa prevista dal disegno di legge n. 813 è insufficiente, perchè, come loro sanno, c'è la regola di lire 800 mese/anno con notevoli effetti di appiattimento, o è disciplinata in modo incompleto, come avviene per i segretari comunali e per i militari. Allora bisognerebbe, secondo questa direttiva, trovare, anche in via transattiva, modi e tempi di riconoscimento di queste anzianità pregresse per evitare gli appiattimenti o i ringiovanimenti che adesso si sono verificati. Quindi si prevede, cioè si suggerisce, come sistema per disciplinare questa materia delle anzianità pregresse, l'introduzione del criterio degli scatti biennali. Questo sistema in particolare viene raccomandato per la scuola e viene riaffermato nel caso di passaggio di categoria o di passaggio di livello.

Questo discorso si rapporta a quanto vi facevo presente in una precedente seduta cir-

ca l'esigenza di elaborare un sistema che sia poi fermo, non ricrei più il fenomeno della riproduzione delle anzianità pregresse da recuperare.

Il quarto punto concerne la progressione economica. Qui si mette in rilievo innanzitutto l'eterogeneità dei criteri che sono usati nel disegno di legge n. 813 e si dà una direttiva in questo senso: che si trovi per tutti i pubblici dipendenti un sistema omogeneo di progressione economica che privilegi la prima metà del periodo lavorativo in termini di incrementi apprezzabili, in modo da aiutare le categorie più giovani, eliminando per quanto possibile i fenomeni di automatismo.

Il quinto punto riguarda la produttività e si riferisce ad un impegno del Governo ad adottare metodi per la misurazione della produttività in accordo con le organizzazioni sindacali, sviluppando così quanto previsto dall'articolo 22 di questo disegno di legge.

I successivi punti n. 6 e n. 7 contemplano l'unificazione dei criteri per le aspettative e i permessi sindacali per gli scioperi brevi, per i congedi, per le ferie e per l'orario di lavoro, dato che il disegno di legge contiene criteri eterogenei in tutta questa materia.

Il punto n. 8 si riferisce al trattamento pensionistico. Qui la direttiva è nel senso che il Governo deve predisporre apposito strumento legislativo per la omogeneizzazione dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, nonchè dei trattamenti contributivi.

Viene poi specificato che saranno introdotti strumenti di revisione dei trattamenti pensionistici per una perequazione fra i pensionati e il personale in servizio, o in sede di nuovi accordi oppure mediante appositi provvedimenti legislativi laddove l'accordo non sia idoneo.

Il punto n. 9 riguarda la dirigenza statale. Qui è ribadito quanto si esponeva la volta scorsa, e cioè che il Governo si impegna a presentare un disegno di legge sulla dirigenza statale entro breve tempo (l'altra volta ho detto che ciò deve avvenire entro il 30 settembre) e viene brevemente delineato che cosa si dovrebbe ottenere con

1ª COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (25 giugno 1980)

questo disegno di legge, vale a dire forme di progressione più o meno uguali a quelle del restante personale, rivalutazioni automatiche, eccetera.

Il punto n. 10 riguarda il problema delle riserve dei posti, di cui si parla agli articoli 9, 48, 97 e 113 del disegno di legge che stiamo esaminando. Per questa riserva di posti occorre un atto ordinativo per attuare un coordinamento con le leggi in favore dell'occupazione giovanile o di categorie particolarmente protette (mutilati, invalidi, eccetera).

Il punto n. 11 contempla una riduzione in termini di direttiva di quanto già il Governo ha cominciato a fare, cioè aprire rapidamente le trattative per i rinnovi degli accordi, istituendo meccanismi transitori di acconti. Cioè riguarda quello che è stato già fatto per la scuola e che nelle prossime settimane faremo per gli statali, i monopoli e i postelegrafonici, che sono le categorie rimaste prive di rinnovi contrattuali.

Infine, il punto n. 12 riguarda un problema che è sorto sull'ultimo comma dell'articolo 52 a proposito degli insegnanti di religione e si presume che quella che ivi è prevista è una opzione, cioè non è un atto obbligatorio, nel senso che è data opzione agli insegnanti di religione fra il mantenimento della situazione vigente e il trattamento di cattedra.

Questi i dodici punti messi nella bozza di protocollo. Come vi dicevo, vi sono anche alcuni punti di carattere secondario che riguardano categorie particolari: i dipendenti delle imposte di consumo, il personale non docente della scuola, eccetera. Io ho ritenuto opportuno non soffermarmi troppo su questi punti, perchè o sono troppo di dettaglio oppure sono punti, che già ci hanno segnalato le organizzazioni sindacali, ai quali dovremo provvedere in sede legislativa perchè nella maggior parte dei casi concernono problemi di stato giuridico e non di stato economico o di normativa socio-economica.

M A F F I O L E T T I . Bisogna ormai uscire fuori dalle perplessità e dalle riserve e procedere all'esame del testo degli ar-

ticoli del provvedimento. La bozza di documento l'abbiamo già acquisita; su di essa, in sede di valutazione complessiva, spetterà alla Commissione esprimersi.

Questa vicenda è diventata penosa; il Governo deve fare delle proposte che abbiano un minimo di consenso. Si era parlato prima di modifiche; adesso siamo arrivati alla bozza di protocollo. Pensiamo che tutto questo tergiversare e cambiare posizione non abbia giovato ad un esame approfondito del problema. Comunque, a questo punto, bisognerebbe rompere gli indugi ed esaminare il testo del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Ricordo che la Commissione, nel rinviare a questa settimana il seguito dell'esame del provvedimento, si era impegnata a portarlo a termine in breve tempo.

V E R N A S C H I . La Commissione si trova dinanzi alla necessità di approvare in breve tempo il disegno di legge n. 813. Ci era sembrato estremamente difficile, al punto in cui si era giunti, introdurre modificazioni, nel testo, che tenessero conto delle questioni ricordate, in precedenti sedute, dai ministri Giannini e Pandolfi. I problemi presi in esame dal documento testè illustrato dal ministro Giannini richiederebbero un lungo approfondimento, soprattutto sotto il profilo della portata economica. Il Ministro ha anche ricordato che per alcuni dei disegni di legge occorrerebbero tempi piuttosto lunghi. Per tali motivi si è tentato di indicare, nel documento ora sottoposto alla nostra considerazione, le questioni per le quali sarebbe possibile concedere una sorta di delega al Governo per la contrattazione collettiva e quelle che, invece, dovranno appunto formare oggetto di provvedimenti legislativi.

Mi pare, in questa prospettiva, che la proposta del collega Maffioletti sia fondata. Desidero soltanto far rilevare che il testo ora illustrato dal ministro Giannini si differenzia, soprattutto per quanto concerne il punto 2, da quello che era stato distribuito in precedenza alla Commissione. Sarebbe pertanto opportuno che la Commissione di-

1^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (25 giugno 1980)

sponsesse di qualche ora per poterne valutare tutte le conseguenze. Sarebbe così possibile approvare nella seduta di domani il testo in sede redigente.

Il senatore Maffioletti propone di esaminare contestualmente i singoli articoli del disegno di legge n. 813 e il documento testè illustrato dal ministro Giannini. Concordo con tale proposta, ma ritengo — ripeto — che tale esame potrebbe essere molto più validamente effettuato dopo una attenta valutazione delle singole parti del documento stesso.

B A R S A C C H I. Concordo con la proposta del senatore Vernaschi di rinviare a domani il seguito della discussione.

P A V A N, *relatore alla Commissione*. Anche il relatore è favorevole a tale proposta.

G I A N N I N I, *ministro per la funzione pubblica*. Anche il Governo ritiene op-

portuno un breve rinvio della discussione, fino alla seduta, già convocata, di domani.

C O N T I P E R S I N I. Sono favorevole al rinvio.

M A F F I O L E T T I. Avremmo preferito procedere subito all'approvazione del provvedimento, ma ci rimettiamo all'avviso della maggioranza della Commissione.

P R E S I D E N T E. Poichè la maggioranza della Commissione è dell'avviso che sia opportuno un breve aggiornamento, se non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI